

Novità fiscali dell'8 maggio 2008. In evidenza: sanzioni alla società: l'amministratore non risponde in solido; debiti tributari: scritture contabili; come detrarre le spese mediche; nuova procedura del pignoramento dei crediti

Publicato il 8 maggio 2008

Indice

- 1) Debiti tributari: Accantonamenti per rischi ed oneri - scritture contabili**
- 2) La nuova procedura del pignoramento dei crediti verso terzi**
- 3) Accertamento induttivo: Solo in base a dati relativi all'anno di accertamento**
- 4) Sanzioni alla società: L'amministratore non risponde in solido**
- 5) Imposta di bollo su assegni bancari e postali**
- 6) Come detrarre le spese mediche**
- 7) Studi di settore: Contribuenti in linea se all'interno dell'intervallo di confidenza**
- 8) Brevi fiscali**

1) Debiti tributari: Accantonamenti per rischi ed oneri - scritture contabili

Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Le somme per un accertamento tributario o un contenzioso ancora pendente possono essere accantonate in apposito fondo del passivo, in quanto passività di esistenza probabile di cui è indeterminato l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Il debito tributario, compresi interessi e sanzioni, può essere accantonato fra i fondi per rischi e oneri nella voce "B2" dello Stato Patrimoniale passivo.

Nel caso in cui il contenzioso si risolve a favore del contribuente, l'ammontare degli accantonamenti produce una sopravvenienza attiva non imponibile fiscalmente.

Trascorso il termine per ricorrere avverso l'avviso di accertamento, questo diviene definitivo ed il conseguente debito tributario deve essere contabilizzato fra i debiti tributari certi, nella voce "D12" dello Stato Patrimoniale

Scritture contabili:

- Avviso di accertamento non impugnato (iscrizione di debito): Accantonamento per avviso di accertamento per imposte dirette divenuto definitivo (comprensivo di sanzioni ed interessi):

Imposte e tasse esercizi precedenti non deducibili fiscalmente (E 21)	a	Debiti tributari (D 12)
---	---	-------------------------

- **Costituzione del fondo per contenzioso tributario a seguito di avviso di accertamento impugnato** (accantonamento per rischi): Accantonamento per avviso di accertamento impugnato (comprensivo di sanzioni ed interessi):

Imposte e tasse esercizi precedenti non deducibili fiscalmente (E 21)	a	Fondo imposte e tasse in contenzioso (B 2)
---	---	--

- **Utilizzo del fondo imposte e tasse in contenzioso a seguito di soccombenza definitiva, al termine del processo tributario:** Soluzione della controversia tributaria, con versamento di un importo maggiore a quello accantonato:

Diversi - Fondo imposte e tasse in contenzioso (B 2) - Imposte e tasse esercizi precedenti non deducibili fiscalmente (E 21)	a	Debiti tributari (D 12)
--	---	-------------------------

Sentenza definitiva che stabilisce l'assenza di obblighi tributari dell'azienda: Contenzioso tributario risolto a favore dell'impresa.

Fondo imposte e tasse in contenzioso (B 2)	a	Sopravvenienze attive non imponibili fiscalmente (E 20)
---	---	---

(RATIO di maggio n. 5/2008)

2) La nuova procedura del pignoramento dei crediti verso terzi

Il Legislatore prescrive una serie di contenuti minimali dell'atto di pignoramento, il quale, oltre all'ingiunzione a non compiere alcun atto dispositivo circa i beni e i crediti assoggettati a pignoramento, deve comprendere rispettivamente:

- L'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

- l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporre senza ordine di giudice;

- la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;

- la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell'esecuzione del luogo di residenza del terzo.

L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non può essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, deve depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo processuale, nel quale vanno inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione.

Il terzo, dal giorno in cui gli è notificato l'atto di pignoramento è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

Di fatto, il pignoramento, nelle varie specie, produce l'effetto di rendere inopponibili al creditore

precedente, e agli altri creditori che intervengono nell'esecuzione, gli atti di disposizione compiuti sui beni pignorati (come per esempio la vendita e le cessioni dei crediti).

Procedura di pignoramento presso terzi nella riscossione dei tributi

Sono state introdotte significative novità alla disciplina della riscossione tributaria, per ultimo dalla Legge Finanziaria 2008

E' stata prevista una regolamentazione particolare alla procedura delle espropriazioni dei crediti verso terzi, procedura che in concreto costituisce il perno essenziale del sistema di riscossione fiscale.

Sistema di pignoramento verso terzi previsto dal D.P.R. n. 602/73

Una particolare previsione normativa é stata introdotta dall'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203 ed è stata, poi, sostituita e modificata dal D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 e dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).

La nuova disposizione prescrive che l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi può contenere, in luogo della citazione disposta dal codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario fino alla concorrenza del credito per cui si procede:

- nel termine di 15 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per cui il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data della notifica;

- alle rispettive scadenze per le restanti somme.

La disciplina del pignoramento, è apparsa non applicabile ai crediti pensionistici, mentre, visto il richiamo ai c. 4, 5 e 6 dell'art. 545 c.p.c., porta a considerare le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario e di altre indennità relative al rapporto di lavoro (comprese quelle dovute in caso di licenziamento), pignorabili nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo

Stato, alle province e ai comuni ed in eguale misura per ogni altro credito; tuttavia, in relazione a quest'ultima ipotesi sussiste il limite della metà dell'ammontare delle somme per il caso di concorso simultaneo delle cause indicate.

Sul punto, anche l'Agenzia delle Entrate nella C.M. 19 gennaio 2007, n. 1, ha confermato tale impostazione, sostenendo l'inapplicabilità della nuova procedura per i crediti pensionistici e le limitazioni di pignorabilità delle somme dovute a titolo di indennità, stipendio e salario di cui all'art. 543 del Codice di rito.

Qualora il terzo non ottemperi all'ordine di pagamento, l'agente della riscossione procede, previa citazione del terzo intimato e del debitore, secondo le ordinarie norme del Codice di procedura civile.

Una volta notificato l'ordine di pagamento, se il terzo non ottempera, deve aver luogo sempre la citazione del terzo con l'invito a comparire davanti al giudice.

La Finanziaria 2008 ha di fatto previsto che l'atto di pignoramento possa essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione precedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione.

Si è voluto così sancire da un punto di vista legislativo che l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi possa essere redatto anche dai dipendenti dell'agente della riscossione non abilitati alla funzione di ufficiale, rendendo in concreto più celere e veloce il meccanismo di esazione dei debiti erariali.

Al riguardo viene precisato tuttavia che l'atto di pignoramento deve portare l'indicazione a stampa dell'agente della riscossione.

Nel dettaglio, le prescrizioni fissate dalla norma si possono così schematizzare:

- L'agente della riscossione rivolge un ordine di consegna direttamente al terzo;

- il terzo è chiamato ad adempiere entro 30 giorni;
- il bene viene poi messo in vendita secondo l'ordinaria procedura.

Espropriazione presso terzi: Ipotesi ex D.P.R. 602/1973	
Pignoramento verso terzi	→ Fitti e pigioni (art. 72 D.P.R. 602/1973) → Crediti verso terzi (art. 72 bis, D.P.R. 602/1973) → Cose del debitore in possesso di terzi (art. 73 D.P.R. 602/1973)

Dichiarazione stragiudiziale del terzo

Il D.L. 262/2006 come modificato in sede di conversione, ha proceduto a ridefinire l' art. 75 bis, D.P.R. 602/1973, in materia di "dichiarazione stragiudiziale del terzo".

Il c. 8, art. 2 D.L. 262/2006 ha riscritto interamente l'art. 75 bis, D.P.R. 602/1973, definendo compiutamente la dichiarazione stragiudiziale del terzo debitore del soggetto iscritto a ruolo e dei relativi coobbligati.

La dichiarazione si pone come fase intermedia tra l'inizio dell'esecuzione e il pignoramento di fitti e pignoni ovvero dei crediti verso terzi.

Infatti, una volta decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, e prima di procedere al pignoramento di fitti e pignoni, ovvero al pignoramento presso terzi, l'agente della riscossione può chiedere ai terzi, debitori del soggetto iscritto a ruolo o dei suoi coobbligati, "di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore".

In tale contesto, la dichiarazione stragiudiziale del terzo concorre con le azioni esecutive e cautelari previste in materia di riscossione coattiva, potendo gli agenti della riscossione continuare, nelle more della procedura, le ordinarie attività esecutive e cautelari.

(Guida ai controlli fiscali, Il Sole 24 Ore, n. 4/2008)

3) Accertamento induttivo: Solo in base a dati relativi all'anno di accertamento

La determinazione induttiva del reddito, sulla base di dati e notizie comunque raccolte, deve fare riferimento esclusivamente a dati relativi all'anno di accertamento, non esistendo alcuna presunzione legale di costanza del reddito in anni diversi.

Nell'ambito dell'attività di accertamento, infatti, l'ufficio può disattendere in tutto o in parte la dichiarazione presentata dal contribuente, ovvero la contabilità per risalire all'esistenza (presunta) di attività o ricavi non dichiarati.

Tale metodo (analitico-induttivo) si fonda su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.

Inoltre, la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6311/2008 ha stabilito che per l'accertamento induttivo vanno bene anche gli elementi di prova provenienti da terzi, tuttavia, devono risultare idonei a disattendere i documenti esibiti dal contribuente.

Rilevano i fatti di prova emersi dall'attività ispettiva condotta presso soggetti diversi dal contribuente nei confronti del quale viene emesso l'accertamento, purché idonei a fondare il giudizio di inattendibilità della documentazione fornita dal contribuente.

(Commissione tributaria regionale Lazio, Sentenza, Sez. XII, 17/04/2008, n. 7, in Ipsoa del 07/05/2008)

4) Sanzioni alla società: L'amministratore non risponde in solido

In caso di infrazioni direttamente imputabili alla società quale soggetto passivo del rapporto tributario, sia pure in atti o comportamenti del suo organo, resta esclusa la possibilità di affermare la responsabilità del rappresentante in solido con quella del rappresentato, non potendo un amministratore di società essere chiamato a rispondere, puramente e semplicemente, del pagamento di sanzioni irrogate nei confronti della società, se non nel caso che tali violazioni siano a lui personalmente ascritte e contestate quale autore materiale delle violazioni stesse, e non quale mero responsabile solidale con la persona giuridica rappresentata.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 23/04/2008, n. 10509, in Ipsoa del 07/05/2008)

5) Imposta di bollo su assegni bancari e postali

Dal 30/4/2008 sugli assegni bancari, postali, circolari e su vaglia cambiari e postali rilasciati in forma libera viene applicata l'imposta di bollo di 1,50 euro introdotta dalle norme per la lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite che danno attuazione alle direttive europee.

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18/2008, ha chiarito le modalità di pagamento da parte di banche e da Poste Italiane S.p.A., prevedendo procedimenti diversi per le varie tipologie di titoli rilasciati in forma libera.

I vaglia postali in forma libera, precedentemente esentati dall'imposta di bollo, dal 30 aprile scontano pure la nuova imposta di 1,50 euro.

Il pagamento conseguente viene effettuato da Poste Italiane con lo stesso procedimento degli assegni postali.

Moduli di assegni bancari o postali in forma libera

Gli assegni in forma libera interessati dalla nuova imposizione sono quelli richiesti alle banche o a Poste italiane s.p.a.

I predetti soggetti tenuti al versamento del tributo possono essere in possesso dell'autorizzazione al pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo ovvero esserne sprovvisti.

Riguardo il versamento in modo virtuale della somma dovuta, i soggetti interessati devono presentare entro il 30 giugno 2008 (termine per eseguire il primo versamento bimestrale, agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al loro domicilio fiscale) una dichiarazione contenente oltre, ai dati del dichiarante, le seguenti indicazioni:

- estremi dell'autorizzazione ad assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale;

- numero di moduli di assegni bancari o postali che presumibilmente saranno richiesti in forma libera dal 30 aprile fino al 31 dicembre 2008;

- liquidazione provvisoria delle somme dovute per il periodo compreso tra il 30 aprile ed il 31 dicembre 2008;

- ripartizione in tante rate uguali quanti sono i bimestri, con scadenza successiva al 30 aprile, compresi nel predetto periodo.

Il versamento di ogni singola rata va effettuato mediante integrazione delle rate bimestrali liquidate dall'Ufficio per il versamento dell'imposta di bollo dovuta in modo virtuale a partire da quelle con scadenza 30 giugno 2008.

Copia della dichiarazione va inviata per conoscenza alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, subentrata nelle competenze in materia già attribuite alle Intendenze di finanza.

Qualora i soggetti interessati non siano in possesso dell'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, in relazione agli assegni bancari di cui all'articolo 9, lettera a), della Tariffa sopra indicati, devono richiedere la predetta autorizzazione presentando apposita domanda agli Uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti.

La domanda di autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale deve contenere anche la dichiarazione attestante il numero di moduli di assegni bancari o postali che presumibilmente saranno richiesti in forma libera dal 30 aprile fino al 31 dicembre 2008.

(Agenzia delle Entrate, circolare n. 18/2008)

6) Come detrarre le spese mediche

E' possibile integrare più scontrini fiscali non parlanti o incompleti con una sola autocertificazione, purché la stessa contenga l'indicazione del numero identificativo di ciascuno scontrino.

La Finanziaria 2007 (legge 296/2006) ha introdotto delle importanti modificazioni all'art. 10, c.1 lettera b) e all'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR concernenti rispettivamente, la deducibilità e la detraibilità delle spese mediche.

In seguito a tali modifiche infatti è entrata in vigore, la normativa relativa allo "scontrino parlante" strumento indispensabile per ottenere la detrazione, dalla dichiarazione dei redditi, per le spese farmaceutiche sostenute.

Il nuovo scontrino dovrà contenere indicazioni sulla natura, la quantità e la qualità del farmaco acquistato nonché il codice fiscale del destinatario, inserito dal farmacista, tramite

il lettore automatizzato della tessera sanitaria.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 1° luglio 2007 ma, in base al comma 29 della Finanziaria 2007, e all'art. 39, comma 3, del decreto legge 159/07, era previsto un periodo di assestamento compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2007, durante il quale ai fini della detrazione si potevano considerare validi gli scontrini con l'indicazione del codice fiscale riportato a mano e privi delle informazioni sul farmaco, lo scontrino doveva però essere integrato da un documento rilasciato dal farmacista che doveva specificare la natura e la qualità del farmaco venduto.

Notevoli sono state le difficoltà per l'adozione della nuova procedura, sia da parte degli operatori del settore sia per gli stessi contribuenti, a causa dell'adeguamento della strumentazione tecnica necessaria per il rilascio dello scontrino parlante nonché per l'acquisizione della documentazione alternativa rilasciata dal farmacista.

Per far fronte a tali oggettive problematiche e consentire ai contribuenti che ne hanno diritto di

beneficiare dell'agevolazione fiscale, l'Agenzia delle entrate è intervenuta con la recente Circolare n. 30/E del 28 marzo 2008 secondo la quale per le spese effettuate dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007, ai fini della detrazione IRPEF, non è necessario lo scontrino fiscale parlante ma è sufficiente certificare la spesa con un normale scontrino, integrato da un'autocertificazione dello stesso contribuente, su un foglio a parte, contenente l'indicazione del suo codice fiscale e delle caratteristiche (natura, qualità e quantità) dei farmaci acquistati.

E' possibile integrare più scontrini fiscali non parlanti o incompleti attraverso una sola autocertificazione, purché la stessa contenga l'indicazione del numero identificativo di ciascuno scontrino.

Sembra opportuno ricordare che la detrazione prevista è pari al 19% delle spese affrontate durante l'anno considerando una franchigia pari a € 129,11 (somma per la quale non è prevista alcuna detrazione), per cui, ad esempio, se le spese sanitarie ammontano a € 600,00 avremo un risparmio di € 89,47 (pari al 19% di € 470,89, che è la differenza tra € 600,00 e la franchigia di € 129,11).

(di Dora Fucarino, Ufficio Audit Interno della Direzione Regionale della Sicilia - Agenzia delle Entrate, documento del 07 maggio 2008)

7) Studi di settore: Contribuenti in linea se all'interno dell'intervallo di confidenza

I contribuenti che si collocano all'interno del cosiddetto "intervallo di confidenza", cioè tra il ricavo puntuale previsto dallo studio di settore e il ricavo minimo ammissibile, possono essere considerati generalmente "in linea" con le risultanze dello studio di settore di appartenenza.

Pertanto, l'attività di accertamento va rivolta prioritariamente nei confronti dei contribuenti non congrui al di sotto del livello minimo.

Infatti, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/2008 ha indicato i criteri per l'attività di accertamento basata sugli studi dopo le novità introdotte con la finanziaria 2008.

La circolare ha rimarcato che gli indicatori di normalità economica hanno natura "sperimentale", ed ha ribadito che, negli accertamenti relativi ai contribuenti sottoposti agli studi di settore, gli uffici devono sempre fornire adeguati elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati applicando gli indicatori di normalità economica.

Abolizione della annotazione separata

Inoltre, il D.M. 11/02/2008 ha abolito l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini degli studi di settore.

Pertanto non esiste più l'obbligo della compilazione del modello relativo all'annotazione separata per i soggetti che esercitano due o più attività d'impresa (c.d. multiattività), o di attività svolta attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e vendita (c.d. multipunto).

Per tali soggetti è previsto un apposito prospetto delle "imprese multiattività", nel quale indicare i ricavi derivanti dalle attività non prevalenti, non rientranti nel medesimo studio di settore, che superino il 20% dell'ammontare complessivo dei ricavi dichiarati.

Valore dei beni strumentali

Adesso i beni strumentali da indicare sono quelli posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2007.

Mentre il valore dei beni strumentali posseduti per una parte dell'anno dovrà essere ragguagliato ai giorni di possesso e non più se esistenti alla data di chiusura del periodo di imposta.

Compensi agli amministratori

Infine, riguardo i compensi agli amministratori, è stato inserito un nuovo prospetto che ha finalità di tipo statistica.

8) Brevi fiscali:

- Sicilia, scontrini omessi: Bloccate sei attività.

Chiusura forzata e licenze sospese per sei commercianti a Catania, Sciacca (AG) e Barcellona Pozzo di Gotto (ME). Si tratta di cinque ambulanti fissi di calzature, alimentari e bevande e di un commerciante di confezioni per adulti.

Ancora una volta la sanzione scatta per violazione dell'obbligo di emettere scontrini o ricevute fiscali. I provvedimenti, emessi ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, impediranno lo svolgimento delle attività per un periodo che va da tre a trenta giorni.

(Agenzia delle Entrate, Direzione regionale della Sicilia, comunicato stampa del 5 maggio 2008)

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l